

***REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E PER LO
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI
PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI***

Emanato con D.R. n. 12950 del 23.7.2013
Pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo il 23 luglio 2013
In vigore dal 24 luglio 2013

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del collegio di disciplina e di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari, in applicazione dell'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 19 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2

Collegio di disciplina

1. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto di Ateneo, è istituito il collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti a carico di professori e ricercatori che non comportino l'applicazione della sanzione della censura e di esprimere in merito parere conclusivo.
2. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.
3. Il collegio è costituito da tre sezioni. Ciascuna sezione è costituita da tre componenti effettivi e da un supplente. La prima sezione è composta da tre professori ordinari con competenza a operare solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da tre professori associati con competenza a operare solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da tre ricercatori di ruolo con competenza a operare solo nei confronti dei ricercatori.
4. I componenti del collegio sono scelti dal Senato Accademico, con votazione riservata ai soli docenti e nominati con decreto del Rettore, devono essere in regime di tempo pieno, restano in carica per tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta.
5. Qualora il procedimento disciplinare riguardi professori di fascia diversa o professori e ricercatori il parere è assunto dalla sezione corrispondente alla fascia più elevata.
6. Nel caso in cui un componente del collegio afferisca allo stesso Dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, o abbia legami di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, dovrà astenersi ed essere sostituito dal membro supplente.
7. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 3

Procedimento disciplinare

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni all'Università.
2. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, avvia tempestivamente la fase istruttoria, provvede alla contestazione degli addebiti entro 10 giorni dalla conoscenza dei fatti mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano o PEC, e convoca, con preavviso di almeno 10 giorni, l'interessato a presentarsi per essere sentito. Al dipendente soggetto a procedimento disciplinare è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di sua fiducia.
In luogo della presentazione nel giorno stabilito, il soggetto sottoposto a procedimento può presentare memoria scritta contenente le proprie difese. La memoria deve pervenire al Rettore entro il termine perentorio indicato nella lettera di contestazione ed inviata mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano o PEC.

Il Rettore, al termine della fase istruttoria, udito il docente sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, procede all'irrogazione della sanzione oppure decreta l'archiviazione del procedimento entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.

3. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il Rettore, svolti i primi accertamenti, provvede, entro 10 giorni dalla conoscenza dei fatti, alla contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata a.r. o con raccomandata a mano o PEC, e fissa il termine per l'audizione del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, che deve avvenire con preavviso di almeno 10 giorni.

4. All'audizione provvede il Rettore, o, in assenza, il prorettore.

5. Al dipendente soggetto a procedimento disciplinare è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di sua fiducia.

6. Il Rettore, entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti e dopo aver udito il professore o il ricercatore sottoposto al procedimento, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando una motivata proposta.

7. Il collegio di disciplina, udito il Rettore o, in assenza, il prorettore, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti esprime parere sulla proposta del Rettore motivandolo sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare che sul tipo di sanzione da irrogare trasmettendolo, entro il medesimo termine, al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

8. Il collegio può decidere un supplemento di istruttoria per acquisire ulteriori elementi di valutazione. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

9. Il collegio di disciplina adotta il parere a maggioranza assoluta dei componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse le astensioni.

10. Al docente sottoposto a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.

11. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina.

12. Il provvedimento è notificato alla parte soggetta al procedimento disciplinare e della sua adozione viene data comunicazione alle parti interessate.

13. Il procedimento si estingue ove il Consiglio di Amministrazione non adotti la decisione di cui al comma 11 nel termine di 180 giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

14. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, il procedimento davanti al collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.

Art. 4

Illeciti disciplinari e sanzioni

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare sono elencati negli artt. 88 e 89 del R.D. n. 1592/1933. Dà luogo a responsabilità disciplinare anche la violazione delle disposizioni del codice etico.

2. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell'art. 87 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592:

- la censura;
- la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
- la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;

3. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
4. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.
5. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
6. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

Art. 5

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Il Rettore può sospendere cautelaramente dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alla verosimiglianza della contestazione.

Art. 6

Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Il procedimento disciplinare è sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico del docente per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, e deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva passata in giudicato.
2. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p. e successive modificazioni.
3. Il Rettore dispone obbligatoriamente la sospensione cautelare dal servizio nell'ipotesi in cui il docente o ricercatore sia destinatario di provvedimento restrittivo della libertà personale.
4. In pendenza di procedimento penale per reati di natura particolarmente grave, il Rettore ha facoltà di disporre la sospensione cautelare dal servizio anche in assenza di provvedimento restrittivo della libertà personale.

Art. 7

Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.